

STATUTO

L'ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BRIVIO LC VIA LUNG'ADDA
MONFALCONE 11

Numero REA: LC - 205339

Codice fiscale: 01633670136

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-08-2017 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al n. 2303/1383 di Repertorio

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 (Costituzione - denominazione - sede - norme applicabili)

E' costituita, ai sensi della Legge 8 novembre 1991 numero 381, una Società Cooperativa mista denominata:

"L'ALVEARE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE"

La Cooperativa ha sede in Brivio.

Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso dall'organo amministrativo.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano in quanto compatibili le norme sulle società a responsabilità limitata.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente all'articolo 1 della Legge 8 novembre 1991 numero 381, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi orientati alla risposta ai bisogni dei portatori di handicap, al fine di sviluppare lo spirito mutualistico e solidaristico.

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità.

La Cooperativa ha inoltre come scopo quello di offrire servizi ai propri soci.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi siano essi fruitori o lavoratori.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto diretto, in appalto o convenzione con Enti Pubblici e Privati in genere, le seguenti attività socio-sanitarie ed educative:

- . le attività ed i servizi di riabilitazione;
- . la gestione di centri di socializzazione;
- . le attività di formazione;
- . le attività di sensibilizzazione delle istituzioni e della comunità locale, al fine di renderla consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza dei portatori di handicap.

Per lo svolgimento di tali attività, la Cooperativa si avvarrà direttamente delle capacità professionali dei soci lavoratori, se presenti, rispettando, in tal caso le disposizioni della Legge 142/2001 e s.m.i., nonché dell'opera dei soci volontari.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, anche mediante associazioni temporanee con altre imprese, per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali od organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, nonché assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti tempo per tempo vigenti.

La Cooperativa non si avvarrà della facoltà, prevista dall'Art. 2526 del Codice Civile, di emettere strumenti finanziari.

Le modalità di esercizio delle attività che costituiscono l'oggetto sociale saranno definite con apposito Regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

TITOLO III **SOCI COOPERATORI**

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci fruitori, ossia coloro che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa;
- b) soci lavoratori, ossia coloro che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente alle attività della Cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa, manuale o intellettuale, per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso, nei casi previsti dalla legge, dei titoli abilitativi richiesti per la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
- c) soci volontari, ossia coloro che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della Legge 8 novembre 1991 numero 381, purchè siano disponibili ed idonei (per dimostrata capacità ovvero avendone avuto previa esperienza) a svolgere attività, manuali o intellettuali, di utilità evidente per la Cooperativa in relazione agli scopi che si prefigge. I soci volontari vengono iscritti in apposita sezione del libro dei soci.

Possono altresì essere soci le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono infine essere soci le Associazioni e gli Enti, comunque costituiti e denominati, che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese concorrenti.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo

amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome e cognome, della data e luogo di nascita, della residenza;
- b) per chi intende essere ammesso quale socio lavoratore l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) i motivi della richiesta e la categoria di soci (fruitori, lavoratori, volontari) a cui si chiede di essere iscritto;
- d) l'ammontare della quota o delle quote di partecipazione proposte in sottoscrizione;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e), la domanda di ammissione dovrà indicare:

- a) la ragione o la denominazione sociale, la forma giuridica, l'oggetto o lo scopo sociale e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda, ove prescritta;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività svolta.

La deliberazione o la determinazione di ammissione devono essere comunicate al richiedente e annotate, a cura dell'organo amministrativo, nel libro dei soci.

L'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione o determinazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarle all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:
 - della quota o delle quote sottoscritte;
 - dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese istruttorie della domanda di ammissione;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea su proposta dell'organo amministrativo in sede di approvazione del bilancio;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello

risultante dal libro dei soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 8 (Diritti dei soci)

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, per causa di morte o per trasferimento per atto tra vivi delle quote possedute.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro eventualmente instaurato, quale socio lavoratore, con la Cooperativa ovvero che cessi, quale socio volontario, l'attività di volontariato presso la stessa Cooperativa.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata alla Cooperativa. L'organo amministrativo deve esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare la procedura arbitrale di cui al successivo articolo 34.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento.

Per i rapporti mutualistici tra socio e Cooperativa, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima; in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata o decisa dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento e, nel caso di socio volontario, qualora abbia cessato l'attività di volontariato presso la Cooperativa;
- c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali, ovvero che ineriscano il rapporto mutualistico;
- d) che, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo con termine di almeno sessanta giorni, non adempia al versamento delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme comunque dovute alla Cooperativa a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o si accinga a svolgere, tramite attività di carattere preparatorio, impresa in concorrenza con la Cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può attivare la procedura arbitrale di cui al successivo articolo 34, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione è efficace dal momento dell'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.

Art. 12 (Comunicazioni)

Le deliberazioni o determinazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato, la cui liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale si è verificato.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del predetto bilancio.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote sottoscritte, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi o legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi o legatari del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale si è verificato.

Le quote per le quali non è richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione o determinazione dell'organo amministrativo, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata con regolamento.

La Cooperativa può compensare con i debiti derivanti dal rimborso delle quote e del sovrapprezzo, discendenti dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso di prestiti, il credito derivante da penali, ove previste con regolamento, e da risarcimento dei danni.

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non effettuati, per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione di quota hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale per recesso o esclusione si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa gli eredi o i legatari del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 16 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui al successivo articolo 18 e con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 7;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Fermo restando il valore nominale delle quote sociali sottoscritte prima dell'entrata in vigore del presente statuto, le quote sociali di futura emissione avranno valore nominale pari ad euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).

Il valore complessivo delle quote possedute da ciascun socio non può essere inferiore né superiore ai limiti di legge.

Le riserve sono indivisibili e conseguentemente non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della Cooperativa, né all'atto dello scioglimento.

Art. 17 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente articolo 6, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente, salva comunque la responsabilità di quest'ultimo per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione attivando la procedura arbitrale di cui al successivo articolo 34.

Art. 18 (Bilancio di esercizio)

Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio

sociale. E' data facoltà di un maggior termine, comunque non superiore a 180 (centottanta) giorni, nei limiti e nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del Codice Civile.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni e sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 numero 59, nella misura prevista dalla legge;
- c) l'eventuale restante parte, alle riserve indivisibili di cui alle lettere d) ed e) del precedente articolo 16.

Non si farà luogo a distribuzione dei dividendi tra i soci.

Art. 19 (Ristorni)

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che sarà attribuito in forma liquida, mediante erogazione diretta agli aventi diritto.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed i soci stessi, secondo quanto previsto in apposito regolamento che disciplinerà in dettaglio la distribuzione degli stessi distinguendo gli specifici criteri distintamente per i soci lavoratori e per i soci fruitori. Gli amministratori, in sede di redazione del bilancio dovranno riportare i dati dell'attività svolta con i soci distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

TITOLO V ORGANI SOCIALI

Art. 20 (Organi)

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di Controllo, se nominato.

Art. 21 (Assemblea dei soci)

L'assemblea dei soci è convocata presso la sede sociale o in un altro luogo purchè in Italia.

La convocazione dell'assemblea dei soci deve effettuarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima convocazione.

In alternativa alla lettera raccomandata con ricevuta di ritorno si potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti:

- a) lettera semplice, che dovrà essere restituita da tutti i destinatari, entro la data e l'ora stabilite per l'assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;
- b) messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti i destinatari, i quali dovranno, entro la data stabilita per l'assemblea, confermare per

iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea dei soci si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci e siano presenti o informati della riunione tutti gli amministratori ed i Sindaci Effettivi, se nominati, e purchè nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

In tal caso se gli amministratori o i Sindaci Effettivi, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea dei soci, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Cooperativa, nella quale dichiarano di essere informati della riunione, di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; è pertanto necessario che:

- * sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- * sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- * sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- * vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 22 (Funzioni dell'assemblea dei soci)

L'assemblea dei soci:

- 1) approva il bilancio, destina gli utili e ripartisce i ristorni;
- 2) procede alla nomina ed alla revoca dell'organo amministrativo;
- 3) procede all'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;
- 4) determina la misura dei compensi eventualmente da corrispondere agli amministratori e, se nominati, ai Sindaci;
- 5) approva i regolamenti interni;
- 6) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) provvede alle modifiche dell'atto costitutivo;
- 8) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei Sindaci, se nominati;
- 9) delibera in ordine all'anticipato scioglimento della Cooperativa;
- 10) delibera in merito alla nomina, alla revoca, alla sostituzione ed alla determinazione dei poteri del liquidatore o dei liquidatori;

11) delibera in ordine all'adesione a gruppo cooperativo paritetico;
12) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea dei soci è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci.

In seconda convocazione l'assemblea dei soci è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

L'assemblea dei soci delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salve le particolari maggioranze previste dalla legge.

Art. 24 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà col sistema dell'alzata di mano.

Art. 25 (Voto)

Nelle assemblee dei soci hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica o giuridica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea dei soci, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro socio avente diritto al voto.

Ciascun socio non può rappresentare più di dieci soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 26 (Presidenza dell'assemblea dei soci)

L'assemblea dei soci è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 27 (Amministrazione)

La Cooperativa è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da cinque a quindici, eletti dall'assemblea dei soci, che determina di volta in volta il numero dei Consiglieri qualora sia nominato il Consiglio di Amministrazione.

L'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione sono scelti tra i soci persone fisiche, oppure tra le persone fisiche indicate dai soci persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica per il periodo di tempo stabilito all'atto della loro nomina od anche a tempo indeterminato; in caso di nomina a tempo determinato scadono alla data dell'assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Art. 28 (Competenze e poteri dell'organo amministrativo)

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'articolo 2381 del Codice Civile, può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Non possono comunque essere delegate le attribuzioni in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci nonché quelle relative ai rapporti mutualistici con i soci.

E' nei compiti del Presidente convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i Consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 29 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza ovvero, nei casi urgenti, in modo che gli amministratori ed i Sindaci Effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per video o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.

Art. 30 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica, od anche uno solo di essi, dovranno proporre d'urgenza ai soci di adottare le decisioni per la nomina dei nuovi amministratori. Qualora entro trenta giorni dalla cessazione della carica, per qualsiasi motivo, non si provveda a quanto sopra, la decisione potrà essere proposta da uno qualsiasi dei soci.

Gli amministratori così nominati scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se, per qualunque causa, venga a mancare la metà degli amministratori, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si intenderanno decaduti dalla carica tutti gli amministratori immediatamente. Si applica quanto previsto dal primo capoverso del presente articolo.

Art. 31 (Compensi agli amministratori)

Gli amministratori non hanno diritto ad alcun compenso salvo diversa deliberazione assembleare.

Agli amministratori spetta peraltro il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

Art. 32 (Rappresentanza)

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza generale della Cooperativa di fronte ai terzi ed

in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli amministratori delegati, se nominati. L'organo amministrativo può nominare direttori generali, institori, procuratori ad negotia e mandatari in genere per singoli, determinati atti o categorie di atti.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

Art. 33 (Organo di Controllo)

Al superamento dei limiti di cui all'Art. 2543 del Codice Civile, la Cooperativa nominerà un organo di controllo nel rispetto della disciplina prevista dall'Art. 2477 del Codice Civile. L'assemblea dei soci, in luogo del sindaco unico o del revisore legale dei conti, potrà nominare un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti. Allo stesso, se composto da soggetti iscritti nel registro dei revisori legali dei conti, potrà essere assegnata anche la revisione legale dei conti. La nomina dell'Organo di Controllo (monocratico o collegiale) potrà anche essere effettuata volontariamente dall'assemblea dei soci.

TITOLO VI CONTROVERSIE

Art. 34 (Clausola compromissoria)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Cooperativa, gli amministratori, i liquidatori o i Sindaci, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà devoluta al giudizio di un Arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del luogo ove ha sede la Cooperativa entro il termine di trenta giorni dalla domanda, proposta su istanza della parte più diligente.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, sempre dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Cooperativa.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro deciderà ex bono et aequo e senza formalità di procedura, entro sessanta giorni dalla nomina e la sua decisione sarà inappellabile.

TITOLO VII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 35 (Scioglimento anticipato)

L'assemblea che delibera lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

Art. 36 (Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 numero 59.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 37 (Regolamenti)

L'organo amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della Cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno approvati dall'assemblea con le maggioranze previste dal precedente articolo 23.

Art. 38 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione del patrimonio residuo)

I principi in materia di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

F.to: Perego Flavio Silvano

F.to: Andrea Sala (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, rilasciata ai sensi di legge.